

Avviso CER_ Sostegno agli investimenti delle Comunità Energetiche rinnovabili - FAQ

FAQ I- 14/01/2025

Desidero richiedere un chiarimento in merito al massimale di spesa applicabile per chilowattora (kWh) di accumulo.

La documentazione disponibile non sembra specificare con precisione tale limite o, in alternativa, potrebbe essere sfuggito alla mia attenzione. Pertanto, vi sarei grato/a se poteste fornirmi informazioni al riguardo o indicarmi eventuali riferimenti normativi o documenti correlati.

Risposta FAQ I

Si fa presente che ai sensi del Decreto CACER 414/2023 Allegato 2: “Spese Ammissibili” il massimale di investimento specifico per le spese di seguito esposte:

- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto,

in funzione della taglia dell'impianto è pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Come espressamente indicato all'**articolo 7 Natura e Misura del sostegno** dell'Avviso

FAQ 2 – 14/01/2025

Con riferimento ad una CER costituita in un comune con meno di 5.000 abitanti e all'avviso pubblico di cui alla Determinazione n. G17990 del 26 dicembre 2024 per il Sostegno agli investimenti delle Comunità Energetiche Rinnovabili – 2024 chiede se:

- la propria CER sia esclusa dalla possibilità di richiedere finanziamento per gli impianti ad essa afferenti;
- oppure solo gli impianti collocati/da collocare nel territorio del comune sono esclusi dal finanziamento
- è finanziabile il rinnovo di impianti esistenti o solo il loro potenziamento

Risposta FAQ 2

Con riferimento al quesito posto si rappresenta quanto disciplinato dall' Articolo 12 Dotazione finanziaria e rispetto della demarcazione con il FESR 2021-2027 e il PNRR dell'avviso al comma 2:

2. Nel rispetto del criterio di demarcazione definito dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, sono esclusi gli impianti/UP ubicati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, in base all'ultima rilevazione ISTAT.

Nel caso in cui la CER voglia realizzare impianti in comuni limitrofi con più di 5000 abitanti devono valere i requisiti di cui all'articolo 5 (soprattutto il comma 2)

Per quanto riguarda gli interventi finanziabili, l'Articolo 5 riporta quanto segue:

Sono finanziabili gli interventi di nuova costruzione o potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) Decreto CACER; ciò anche per permettere alla CER di accedere agli incentivi del GSE.

FAQ 3 – 23/01/2025

L'articolo 7 - Natura e misura del sostegno - al punto 5) riporta la condizione "non sono ammissibili operazioni il cui importo complessivo dell'operazione è inferiore a euro 200.000,00"; il quesito che poniamo è il seguente: per operazione si intende la spesa effettivamente sostenuta comprensiva di iva, oppure l'ammontare del contributo del 35% di cui beneficerà la CER?

Risposta FAQ 3

Per operazione si intende l'importo dell'investimento totale (cfr. articolo 4, comma 10, lettera b) dell'avviso), pertanto ai sensi dell'articolo 7 comma 5, **sono ammissibili operazioni in cui l'investimento totale (e non il contributo del 35% o 40% in caso di premialità) è superiore a euro 200.000,00 iva inclusa.**

FAQ 4 – 23/01/2025

La scrivente CER si è costituita sotto forma di Associazione antecedentemente la pubblicazione del Decreto N. 414 del 7 dicembre 2023 e delle successive Regole Operative, per cui, analizzando gli elementi essenziali che lo Statuto deve possedere per la regolarità della CER, chiediamo un chiarimento riguardo alle lettere e) - f) del punto 1.2.2.2 del Decreto CACER e TIAD - Regole Operative.

Risposta FAQ 4

Il paragrafo 1.2.2.2. del TIAD prevede espressamente che lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- a. *l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;*
- b. *i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;*

- c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Pertanto, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Avviso, Atto costitutivo e statuto dovranno contenere i contenuti minimi sopra elencati.

FAQ 5 – 28/01/2025

In riferimento all'art. 4 par. 11. E 12 del bando si chiede se la CER debba avere obbligatoriamente:

- un esercizio chiuso prima della domanda, redatta da un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
- Oppure un rendiconto chiuso antecedente all'anno in corso
- Oppure se sia sufficiente, qualora la CER sia neocostituita, allegare al bando la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale i membri della stessa CER si impegnano a coprire i costi di realizzazione dell'operazione non coperti dal sostegno richiesto, firmata dal legale rappresentante della CER”?

Risposta FAQ 5

Come riportato nell'Avviso articolo 4 Condizioni generali di Ammissibilità, a cui si rimanda per qualsiasi ulteriore approfondimento:

“.....

10. Ai fini della verifica della capacità finanziaria della CER (ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2, lettera d) del RDC), saranno considerati i seguenti elementi desunti dall'ultimo bilancio approvato:

- Sostenibilità finanziaria dell'operazione = $IT/F \leq 0,3$: l'importo dell'investimento totale previsto (IT) non è superiore al 30% del fatturato;
- Congruenza fra capitale netto e costo totale del progetto: $CN/IT \geq 0,2$: il capitale netto è pari ad almeno il 20% dell'investimento totale previsto (IT);

dove:

IT = investimento totale previsto;

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della Domanda di sostegno intendendosi il fatturato annuo come valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile;

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'articolo 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della Domanda di sostegno.

11. Qualora la CER **abbia forma giuridica non soggetta all'obbligo di deposito dei Bilanci**, la capacità finanziaria potrà essere attestata utilizzando la **situazione contabile riclassificata conformemente alla struttura prevista dagli artt. 2424 e 2425 C.C.** (Contenuto dello stato patrimoniale Disposizioni relative a singole voci

dello stato patrimoniale) relativa all'ultimo esercizio chiuso prima della domanda, redatta da un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l'attestazione in calce che si tratta della situazione contabile risultante dalle scritture contabili utilizzata per la relativa dichiarazione dei redditi, firmata anche dal legale rappresentante della CER.

12. Qualora la CER **abbia forma giuridica non soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese** la capacità finanziaria dovrà **essere attestata attraverso una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** mediante la quale i membri della stessa CER si impegnano a coprire i costi di realizzazione dell'operazione non coperti dal sostegno richiesto, firmata dal legale rappresentante della CER.....”

Pertanto, per la capacità finanziaria rileva la forma giuridica della CER che condiziona il tipo di asseverazione da presentare.

FAQ 6 – 28/01/2025

In riferimento allo Studio di Fattibilità Tecnico Economica (SFTE) si chiede di specificare la tipologia di “Tecnico incarico della redazione dello stesso”.

Risposta FAQ 6

Per “Tecnico incaricato della redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica (SFTE)” si intende un tecnico regolarmente iscritto ad albo professionale incaricato dalla Committenza (CER) per la redazione dello SFTE.

FAQ 7 – 28/01/2025

In riferimento alla CER costituita si chiede se questa possa essere anche una “CER a carattere Nazionale” che abbia già atto costitutivo e statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate o i registri competenti ma che non sia ancora registrata anche al portale del GSE per i gruppi di autoconsumo.?

Risposta FAQ 7

Come riportato nell'Avviso articolo 4 *Condizioni generali di Ammissibilità*, a cui si rimanda per qualsiasi ulteriore approfondimento:

“.....

1. La CER deve essere regolarmente costituita (Statuto e Atto costitutivo) e i soggetti facenti parte della sua configurazione devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.2.3 delle Regole Operative del Decreto CACER-TIAD n. 414/2023.
2. Le CER devono essere ubicate nel Lazio e i nuovi impianti/UP da fonti energetiche rinnovabili devono essere realizzati nei territori dei comuni indicati nell'Appendice 5 del presente Avviso.
3. Le CER devono essere ubicate nel Lazio e i nuovi impianti/UP da fonti energetiche rinnovabili devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di demarcazione definiti dal PR FESR 2021 2027 sia per quanto concerne il FEASR sia per quanto riguarda la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR ... “

I rapporti tra la CER costituita e il GSE per la successiva fase di accesso alle tariffe incentivanti non sono oggetto dell'Avviso.

Ad ogni buon conto si rimanda ad una lettura puntuale del citato Decreto CACER-TIAD n. 414/2023.

FAQ 8 – 28/01/2025

In riferimento alla CER costituita si chiede se questa debba avere statuto e atto costitutivo registrato presso l'agenzia delle entrate o registri ad essa competenti o se debba già essere registrata anche al portale del GSE per i gruppi di autoconsumo.

Risposta FAQ 8

Si rimanda alle risposte alle FAQ 4 e 7.

FAQ 9 – 29/01/2025

In riferimento all'art. 4, paragrafi 11 e 12 del bando, si richiede di chiarire quanto segue:

La Comunità Energetica Rinnovabile deve avere obbligatoriamente un esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda, redatto da un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in alternativa è ammissibile la presentazione di un rendiconto chiuso antecedente all'anno in corso?

Qualora la CER sia neocostituita e registrata presso l'agenzia delle entrate o i registri competenti, e quindi non abbia né un bilancio chiuso né un rendiconto/esercizio contabile chiuso, si domanda se sia sufficiente allegare alla richiesta la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante la quale i membri della CER si impegnano formalmente a coprire i costi di realizzazione dell'operazione non coperti dal sostegno richiesto", con firma apposta dal legale rappresentante della CER.

Risposta FAQ 9

Si rimanda alla risposta alla FAQ 5.

FAQ 10 – 29/01/2025

È possibile usufruire del bando che la regione Lazio ha messo a disposizione nel 2025 per promuovere le comunità energetiche tenendo conto di questa situazione attuale?

- Comunità energetica nata come associazione già dal giorno 5/09/2023
- Composta da n° 22 soci, di cui 9 fungono anche da "producer", ossia posseggono n° 9 impianti fotovoltaici che sono stati tutti costruiti nell'arco dell'anno 2024 e sono attivati tutti con l'ottenimento di contratto di ritiro dedicato nel mese di novembre 2024.

È stata richiesta l'attivazione della comunità sul GSE e si avrà la risposta entro fine aprile 2025.

Risposta FAQ 10

Come riportato nell'Avviso articolo 5 *Interventi finanziabili*, a cui si rimanda per qualsiasi ulteriore approfondimento:

- I. Sono finanziabili gli interventi di **nuova costruzione o potenziamento** di impianti alimentati da fonti rinnovabili definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) Decreto CACER.

I rapporti tra la CER costituita e il GSE per la successiva fase di accesso alle tariffe incentivanti non sono oggetto dell'Avviso.

FAQ 11 – 30/01/2025

Tenendo presente che, da Avviso pubblico, il beneficiario del finanziamento deve essere la CER stessa, è possibile che quest'ultima copra i costi dell'impianto per il 35% (percentuale di cofinanziamento) ed il restante 65% venga coperto da un investitore esterno? Esempio:

- Impianto del valore di 1000€
- Possibile cofinanziamento del valore di 350€
- Costi ammissibili coperti dalla CER (beneficiaria del cofinanziamento) 350€
- Costi ammissibili coperti da investitore esterno alla CER 650€

Risposta FAQ 11

Fermo restando che il beneficiario del sostegno è la CER, l'apporto del capitale necessario a realizzare l'investimento complessivo può derivare da prestiti, apporto di capitale dei membri e da finanziamenti tramite terzi, purché le condizioni di tali apporti siano esplicitate e documentate al momento della presentazione della domanda e nel rispetto di quanto disciplinato dall'Avviso pubblico.

FAQ 12 – 04/02/2025

In relazione all'articolo 3 comma 2 dell'Avviso, si chiede se la domanda di sostegno può essere presentata esclusivamente dalle CER costituite in conformità con la sopracitata normativa e ubicate nel Lazio

Non è chiaro se le comunità energetiche nazionali (aventi sede legale fuori regione) possono partecipare con le configurazioni ubicate sul territorio regionale.

Risposta FAQ 12

Come riportato nell'Avviso articolo 4 *Condizioni generali di Ammissibilità*, a cui si rimanda per qualsiasi ulteriore approfondimento:

“.....

3. *Le CER devono essere ubicate nel Lazio e i nuovi impianti/UP da fonti energetiche rinnovabili devono essere realizzati nei territori dei comuni indicati nell'Appendice 5 del presente Avviso.*
4. *Le CER devono essere ubicate nel Lazio e i nuovi impianti/UP da fonti energetiche rinnovabili devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di demarcazione definiti dal PR FESR 2021 2027 sia per quanto concerne il FEASR sia per quanto riguarda la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR ... “*

Pertanto, la sede legale della CER può essere fuori del territorio regionale, ma i POD dei membri della CER e tutti gli impianti/UP devono afferire a cabine primarie ubicate nel Lazio.

FAQ 13 – 06/02/2025

In caso di ottenimento del contributo a fondo perduto nella misura massima del 40%, per la realizzazione di nuovo impianto FTV, il contributo è cumulabile con le tariffe incentivato delle CER? In quale misura?

La CER può avere sede legale non nel territorio del Lazio, mediante una fondazione? Ovviamente con costituzione ed allaccio nuovo impianto su Cabina BT/MT nel Lazio?

Risposta FAQ 13

Fermo restando che l'articolo 7 *Natura e misura del sostegno* riconosce un sostegno a fondo perduto pari al 35% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, fatto salvo l'incremento del 5% nei casi in cui ricorra,

in merito alla cumulabilità del contributo concesso con le tariffe incentivare riconoscibili alle CER, come indicato al comma 6 dell'articolo citato, per il calcolo della decurtazione delle tariffe premio spettanti, si rimanda all'Allegato 1 comma 3 del DM 414/2023 che espone la formula di calcolo da utilizzare.

La sede legale della CER può essere fuori del territorio regionale, ma i POD dei membri della CER e tutti gli impianti/UP devono afferire a cabine primarie ubicate nel Lazio.

FAQ 14 – 07/02/2025

1) In merito alla costituzione della CER, è possibile che una comunità energetica rinnovabile (CER) venga costituita nell'anno 2025 e possa far domanda al presente avviso? Da come si evince dall'avviso è indispensabile che sia costituita prima della presentazione della domanda di sostegno, ma non viene specificato se c'è un requisito minimo di anzianità della CER.

2) La CER costituita dovrà avere al suo interno un numero minimo di membri?

3) Per quanto riguarda la capacità finanziaria della CER, nel caso di CER neocostituita e quindi carente di bilancio depositato e/o dichiarazione dei redditi, è sufficiente una "DSAN mediante la quale i membri della stessa CER si impegnano a coprire i costi di realizzazione dell'operazione non coperti dal sostegno richiesto."(art.4 comma 12)?

Risposta FAQ 14

In merito ai quesiti posti:

- 1) Sono ammesse al sostegno solo le CER costituite in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- 2) *La comunità energetica rinnovabile deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP. (cfr DM 414/2023 TIAD § 1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili)*
- 3) Si conferma quanto riportato dall'Avviso all'articolo 4 comma 12 circa l'attestazione della capacità finanziaria della CER attraverso una *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale i membri della stessa CER si impegnano a coprire i costi di realizzazione dell'operazione non coperti dal sostegno richiesto, firmata dal legale rappresentante della CER*

FAQ 15 – 10/02/2025

L' "art 3 Beneficiari" stabilisce che è la CER beneficiaria del sostegno.

Da qui si intende che la CER deve essere PROPRIETARIA degli impianti o è possibile che ne sia solo nella disponibilità dopo averne sostenuto le spese della realizzazione?

La CER a cui si fa riferimento è di nuova costituzione ed ha la forma di una associazione di volontariato

Risposta FAQ 15

Si rimanda all'Articolo 5 *Interventi Finanziabili* dell'Avviso che specifica quanto segue: (...) 2. *Gli impianti/UP, della configurazione CER oggetto dell'intervento finanziato devono rispondere ai seguenti requisiti:*

– *essere realizzabili su suoli e/o superfici di proprietà ovvero essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER. Tale requisito deve essere dimostrato con idonei titoli di durata coerente con il ciclo di vita degli impianti da installarsi (es. rogito notarile, concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, altro); (...)* come per altro,

specificato al § 1.2.2 *Comunità energetiche rinnovabili (CER)* del DM CACER/TIAD 514/2023 a cui si rimanda per qualsiasi ulteriore approfondimento.

FAQ 16 – 12/02/2025

In relazione all'articolo articolo 5 comma 2 si chiede di sapere:

- 1) in che relazione devono essere gli impianti per i quali si chiede il contributo con la CER; In altri termini, la CER deve necessariamente essere proprietaria dell'impianto?
- 2) È possibile per una CER chiedere l'accesso al contributo per più impianti considerando la potenza complessiva degli stessi?

Risposta FAQ 16

In merito ai quesiti;

- 1) Si rimanda alla risposta alla FAQ 15
- 2) È possibile per una CER chiedere l'accesso al contributo per più impianti fermo restando che la potenza nominale massima complessiva risulti non superiore a 1MW (un megawatt) come indicato nell'Avviso all' Articolo 5 *Interventi Finanziabili*

FAQ 17 – 13/02/2025

Si chiede se:

- 1) una società controllata al 100% da un Ente pubblico economico possa rientrare tra i soggetti ammissibili alla costituzione o alla partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile;
- 2) in alternativa, se l'Ente pubblico Economico possa essere considerato un soggetto ammissibile per la costituzione o l'adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile, anche in relazione al proprio ruolo di proprietario di infrastrutture pubbliche per lo sviluppo industriale;
- 3) ai fini della verifica della capacità finanziaria della CER, può essere considerato valido un atto formale di impegno dei soci o di soggetti terzi a conferire nella CER il capitale necessario alla realizzazione dell'investimento totale previsto?

Risposta FAQ 17

- 1) Per quanto concerne il primo quesito se la società è controllata al 100% da un Ente pubblico Economico deve essere considerata una grande impresa, così come indicato dal parere MISE n. 3 del 27/06/2006. Secondo l'articolo 3, comma 8, del D.M. 18/04/05 un'impresa è sempre considerata di grande dimensione (ad eccezione dei casi previsti nel comma 3 del medesimo articolo 3) qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici). Pertanto, è esclusa in tale fattispecie la partecipazione della società alla CER.
- 2) Per quanto concerne il secondo quesito, allo stato attuale, per poter essere membro di una CER è necessario essere ricompreso nel novero dell'ART 31 del D.Lgs 199/2021
- 3) Per quanto concerne il terzo quesito si rimanda alle FAQ 5, 11 e 14.

FAQ 18 – 31/03/2025

In merito a quanto riportato all'articolo 4 comma 6 dell'Avviso pubblico, ove si legge: "Non possono presentare domanda le configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso diverse dalle CER, definite dall'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel "Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD"" si chiede conferma della possibilità di richiedere regolarmente

sovvenzione per la realizzazione di impianti fotovoltaici condominiali, fintanto che il condominio/i condomini sia/siano parte di una CE costituita

Risposta FAQ 18

Il condominio non può essere ricompreso tra i beneficiari del sostegno in quanto, secondo le Regole Operative del Decreto CACER-TIAD n. 414/2023 (cfr § 1.2.2.3 Soci/membri della CER), *i soggetti facenti parte della configurazione di CER devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:* (...)

persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI)², associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;